

CAUSA PER FERIE PRECARI

VADEMECUM

La Corte di Cassazione (Cass. 15414/2024) ha statuito il seguente principio di diritto:

«Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno»

Pertanto potranno chiedere il pagamento delle ferie docenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- 1) docente che ha avuto contratti di supplenza al massimo sino al 30 giugno – (sono esclusi i contratti sino al 31/8) che non ha chiesto espressamente tutti i giorni di ferie maturati durante l'annualità di servizio e che non è stato invitato dal Dirigente scolastico a goderne con espresso avviso della perdita delle ferie in caso contrario.
- 2) Il docente deve aver maturato ferie non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni, secondo i calendari regionali, senza aver ricevuto dal dirigente scolastico un invito scritto a fruirne, con espresso avviso della perdita del diritto in caso di mancata richiesta
- 3) Per i motivi di cui sopra perdono, quindi, il diritto all'indennità ferie coloro che hanno ricevuto dal Dirigente Scolastico formale invito (anche con apposita circolare) a godere delle ferie durante i periodi di sospensione dell'attività didattica (Natale, Pasqua o interruzione dell'attività didattica secondo il calendario scolastico e di istituto) e non hanno fatto richiesta per fruirne.

Quali documenti occorrono per rivendicare il diritto in relazione a ciascuna annualità di interesse:

- 1) I contratti per i quali si rivendica il diritto (si ricorda che sono esclusi i contratti sino al 31/8)
- 2) I cedolini per l'intero periodo (dai quali si può constatare l'eventuale godimento di ferie)
- 3) Copia della lettera interruttiva della prescrizione inviata al Ministero; la lettera può essere inviata via pec se in possesso di una pec personale oppure con raccomandata a.r. all'indirizzo indicato nella lettera stessa);

- 4) Consenso al trattamento dei dati – firmato.
- 5) Istanza di accesso agli atti con relativa ricevuta di ritorno (se inviata con raccomandata a.r. o ricevuta di consegna se inviata via pec);
- 6) Eventuale risposta dell'Amministrazione scolastica alla suddetta richiesta di accesso agli atti con allegati rilasciati
- 7) Copia dello stato matricolare [in alternativa certificati di servizio relativi agli anni di interesse da chiedere alle scuole in cui il servizio è stato svolto].

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

Con l'istanza di accesso agli atti messa a disposizione dalla struttura sindacale, il lavoratore dovrà chiedere la documentazione in essa indicata che servirà per la predisposizione del ricorso.

La richiesta dovrà essere inviata alla scuola in cui si è prestato servizio con contratto a tempo determinato per supplenza breve o sino al 30 giugno (quindi se in relazione agli anni indicati nell'istanza, il servizio è stato prestato presso scuole diverse, bisognerà inviare presso ciascuno di dette scuole l'istanza di accesso agli atti indicando gli anni per i quali si chiede la documentazione).

L'istanza potrà essere inviata con pec personale (non pec di familiari e/o terzi) o con raccomandata a.r.

L'amministrazione ha 30 giorni da quando riceve l'istanza per inviare la documentazione; decorsi 30 giorni, nel caso in cui l'amministrazione non abbia consegnato la documentazione richiesta, bisognerà avviare (entro e non oltre i successivi 30 giorni) un ricorso alla *Commissione di accesso agli atti* istituita presso la presidenza del consiglio dei ministri e, pertanto, dovrà informare il sindacato affinché possa intraprendere le azioni necessarie.

LETTERA INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE

Con la diffida che si allega, che dovrà inviare con pec (se in possesso di pec personale) o raccomandata a.r. al Ministero dell'istruzione e del Merito, il lavoratore interrompe la prescrizione del suo diritto a ricevere il pagamento delle ferie maturate e non godute e/o pagate.

Cos'è la prescrizione? È la perdita del diritto che si intende rivendicare per il suo mancato esercizio.

Quando inizia a decorrere la prescrizione? Dalla nascita del diritto (nel nostro caso dalla maturazione di ogni giorno di ferie in conseguenza all'attività lavorativa prestata)

Come si interrompe la prescrizione? Inviando una lettera raccomandata con A.R., una pec personale o una email personale (cui segua una ricevuta dell'ufficio protocollo del Ministero) con la quale si rivendica il diritto

Dopo quanti anni si prescrive il diritto alla monetizzazione delle ferie? 10 anni dalla ricevuta (ricevuta di ritorno della raccomandata; ricevuta di consegna della pec; ricevuta di protocollo dell'email).